

N. R.G. 1488/2023



Tribunale Ordinario di Caltagirone

Sezione Unica

Decreto fissazione udienza

Il Giudice Benedetta Boero, visti gli atti;
letti gli artt. 669-bis e ss. cod. proc. civ.,
ritenuta allo stato l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di provvedimento inaudita altera parte, non risultando che la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento,

FISSA

l'udienza del **16/01/2024, alle ore 09:00**, per la discussione del ricorso nel contraddittorio delle parti.

ASSEGNA

termine alla parte ricorrente sino al **15 dicembre 2023** per la notificazione; invita controparte a costituirsi entro il **10 gennaio 2024**;

AUTORIZZA

parte ricorrente ad effettuare la notifica ai contro-interessati, ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero resistente;

INVITA



parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della documentazione attestante la notificazione dell'atto introduttivo; nel caso di notifica telematica, si invita a depositare le relative ricevute in formato .eml o .msg.

RILEVA

che l'art. 127 ter cpc prevede che "L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.

Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.



Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo e' considerato data di udienza a tutti gli effetti.”;

RITIENE

che la prossima udienza non richiede la presenza di soggetti diversi da quelli sopra indicati e che vada adottata la suddetta modalità di svolgimento dell'udienza;

P.Q.M.

- dispone che l'udienza del **16 gennaio 2024** sia sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
- **assegna alle parti termine perentorio fino alle ore 9:00 del giorno sopra indicato** per il deposito telematico di sintetiche note contenenti le sole “istanze e conclusioni” che sarebbero state formulate in una udienza con comparizione fisica;
- invita, in ogni caso, le parti a depositare le note sopra indicate almeno cinque giorni prima della data di udienza per ragioni organizzative connesse alla acquisizione telematica degli atti trasmessi;
- avvisa le parti che nel caso di omesso deposito delle note entro il termine perentorio di cui sopra, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4 c.p.c. e che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine assegnato o compare all'udienza verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.

Caltagirone, 17/11/2023

Il Giudice

Benedetta Boero

